

Tipologia:	PROCEDURA
Titolo:	Procedura di segnalazione di condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Emissione:	15/12/2023
Revisione:	01

Società	SADEPAN CHIMICA S.R.L.
Emessa da	Direttore Generale
Data di emissione	15/12/2023
Revisione	1.0

INDICE

1.	OBIETTIVO	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	DESTINATARI	5
4.	ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO	5
5.	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	6
6.	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	6
A.	SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
B.	SEGNALAZIONE ESTERNA	7
C.	PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI.....	7
7.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	8
8.	PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	8
A.	SEGNALAZIONE AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – FUNZIONI E POTERI	9
i.	RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE	9
ii.	VALUTAZIONE E INDAGINI	9
iii.	ACCERTAMENTO E AUDIT	11
iv.	RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE	12
v.	COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI	12
9.	MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE	12
10.	REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	13
11.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI.....	13
12.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	14
13.	RISERVATEZZA DEI DATI	14
14.	DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE	15
15.	TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY.....	16
16.	STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI.....	17
	INFORMATIVA PRIVACY.....	18

1. OBIETTIVO

SADEPAN CHIMICA S.R.L. (di seguito anche la “**Società**” ovvero “**Sadepan**”) si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti dell’Unione europea e nazionali e alle norme aziendali.

Questo impegno è testimoniato dai valori richiamati nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico di Gruppo adottati dalla Società, ai cui valori bisogna sempre attenersi nell’esercizio del lavoro quotidiano.

Tuttavia, va riconosciuto il fatto che ogni ente è soggetto al rischio di azioni scorrette o comportamenti illeciti. È quindi: *i)* dovere della Società adottare le misure adeguate a prevenire tali situazioni e, nel caso in cui non sia stato possibile, a identificarle al fine di porvi rimedio, e *ii)* dovere di ogni destinatario osservare le procedure e le policies adottate dalla Società, e segnalare qualsiasi comportamento che non rispetti i principi fondamentali in essi contenuti.

A tal fine la Società, sentite le rappresentanze sindacali, ha adottato la presente Procedura.

La Procedura è adottata anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e integra, altresì, il Modello adottato dalla Società secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

Essa è, pertanto, parte delle misure organizzative adottate dalla Società per la prevenzione degli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali previsti dal D. Lgs. 24/2023, nonché per la prevenzione dei reati previsti dallo stesso D. Lgs. 231/2001 e riflette le vigenti norme in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- **Codice Etico:** insieme dei valori, dei principi e degli impegni a cui la Società si ispira e dai quali derivano i propri modelli di condotta, parte integrante del Modello;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **D. Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo a “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;
- **D. Lgs. 196/2003 o Codice Privacy:** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **D. Lgs. 24/2023:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di “*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;

- **Destinatari:** le persone fisiche indicate al par. 3 della Procedura;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto lavorativo del Segnalante;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
- **Gestore delle Segnalazioni** o **Gestore:** il soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne secondo quanto previsto al par. 8 della Procedura;
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza** o **OdV:** l'Organismo di Vigilanza della Società, nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Piattaforma web** o **Piattaforma:** Il canale che viene messo a disposizione dei Destinatari da parte della Società per la trasmissione delle Segnalazioni con modalità informatiche;
- **Procedura:** la presente procedura;
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione, purché rientrante tra i Destinatari della Procedura;
- **Segnalato** o **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione e a cui si attribuisce la Violazione;
- **Segnalazione:** l'informazione, scritta o orale, riguardante Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le Violazioni;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messo a disposizione da ANAC;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna messo a disposizione dalla Società;
- **Violazione/i:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società e che consistono in:
 - a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - b) violazioni del Modello;
 - c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vi) salute pubblica; (vii) protezione dei consumatori; (viii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato e le norme in materia di imposta sulle società;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori sopra indicati.

3. DESTINATARI

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni effettuate nell'ambito del Contesto lavorativo, anche in forma anonima o confidenziale, dai seguenti Destinatari:

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali i lavoratori subordinati sia *full-time* che *part-time*, a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc).

La Procedura si applica ai Destinatari:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La Procedura è diffusa e implementata all'interno della Società attraverso apposita comunicazione ed è accessibile:

- in formato elettronico, all'interno della rete intranet aziendale, sezione "Corporate Governance" ("Whistleblowing");
- in formato elettronico, sul sito internet del Gruppo, all'indirizzo <https://www.grupposaviola.com/il-gruppo/governance/whistleblowing/>

La Direzione della Società:

- informa dell'adozione della presente Procedura tutto il personale della Società;
- fermo quanto indicato al capoverso che precede, assicura la divulgazione della Procedura ai soggetti terzi Destinatari della stessa.

L'iter sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni, integrazioni o aggiornamenti della Procedura.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso i canali nel seguito descritti.

A. SEGNALAZIONE INTERNA

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti:

- In forma scritta, con modalità informatica, attraverso la Piattaforma web - accessibile tramite il sito web istituzionale (<https://www.grupposaviola.com/il-gruppo/governance/whistleblowing/>), oppure direttamente all'indirizzo <https://grupposaviolawb.whistlelink.com/> - disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette e gestita da un fornitore terzo specializzato.

In tal caso, una volta effettuata la segnalazione, il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la Piattaforma restituisce dopo la ricezione della segnalazione. Tali codici identificativi, infatti, serviranno al Segnalante per controllare e monitorare lo stato della propria segnalazione.

- In forma orale, mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole, su richiesta del Segnalante presentata tramite la Piattaforma web.

In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiedere la rettifica, confermandone il contenuto mediante sottoscrizione.

Chiunque, diverso dai soggetti sopra indicati, riceva una Segnalazione deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro 7 giorni al Gestore delle Segnalazioni garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

B. SEGNALAZIONE ESTERNA

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale di Segnalazione esterno nei casi di seguito indicati.

La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la Piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page <https://www.anticorruzione.it/>.

C. PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI

La configurazione della Piattaforma web dedicata alle Segnalazioni consente di tracciare e archiviare in automatico su tale Piattaforma le Segnalazioni ricevute attraverso la stessa.

La Piattaforma web consente di creare e alimentare un “*fascicolo informatico*” della Segnalazione, attraverso l’inserimento dei diversi *status* della Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l’archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc), nonché il caricamento dei documenti di supporto (quali report/relazioni intermedie, report/relazione finale a completamento dell’indagine, ecc).

L’accesso alla Piattaforma web è opportunamente profilato per gli utenti utilizzatori. Salvo diverse esigenze adeguatamente motivate, gli utenti utilizzatori del Gestore delle Segnalazioni possono accedere sia al numero che al contenuto delle Segnalazioni.

La Piattaforma web non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i *log* delle Segnalazioni. La Piattaforma web, inoltre, prevede l’utilizzo di sistemi di tracciabilità dei *log* delle attività effettuate dagli utenti utilizzatori, in modo da consentire a enti/società esterne specializzate lo svolgimento di successivi controlli su eventuali anomalie nelle attività svolte o nel funzionamento informatico della Piattaforma.

Il fornitore della Piattaforma web prevede adeguate procedure informatiche di *backup* delle Segnalazioni, nel rispetto delle *best practice* di riferimento e della normativa in ambito privacy.

Il fornitore della Piattaforma web monitora il corretto funzionamento informatico delle procedure di gestione e archiviazione delle Segnalazioni ricevute sulla Piattaforma, al fine di garantire la tracciabilità di tutte le Segnalazioni ricevute e dei documenti allegati in relazione alla valutazione e verifica delle stesse.

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai fini del più efficiente esito delle verifiche interne condotte dalla Società, le Segnalazioni devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate (se disponibili).

Nell'ambito della presente Procedura è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima. La Società tratta le Segnalazioni anonime ricevute, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, con la stessa prontezza e diligenza e seguendo lo stesso processo delle Segnalazioni non anonime. Tuttavia, in tali casi, l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità, da parte della Società, di verificare quanto segnalato e di garantire al Segnalante le tutele previste dalla Procedura e dalla normativa. Pertanto, la Società invita i soggetti che effettuano delle Segnalazioni a rendersi sempre disponibili a rispondere a eventuali domande, al fine di condurre un'indagine mirata e accurata.

In particolare, la Segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le Violazioni;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulla Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si garantisce che, in ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, seppur non pienamente rispondenti a quanto sopra indicato, saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste nella presente Procedura.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Al momento della Segnalazione, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni comunicate siano vere e rientrino tra le Violazioni da segnalare ai sensi della presente Procedura. Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Procedura, nonché al D.Lgs. 24/2023, non sono garantite e al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le attività del processo di gestione della Segnalazione sono descritte nei paragrafi che seguono.

A. SEGNALAZIONE AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – FUNZIONI E POTERI

Il Gestore delle Segnalazioni è un soggetto esterno alla Società ed autonomo, composto da professionisti specificamente formati a cui la Società ha affidato l'incarico per la gestione delle Segnalazioni interne.

Tutti i Destinatari possono segnalare le Violazioni direttamente al Gestore, mediante i canali di segnalazione interna di cui al precedente paragrafo della presente Procedura.

Quest'ultimo agirà in modo da tutelare il Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatta salva l'ipotesi in cui si renda necessario rendere nota tale identità per adempiere agli obblighi di legge o per tutelare i diritti della Società o delle persone coinvolte nella Segnalazione.

Nel caso in cui il Gestore riceva Segnalazioni relative a Violazioni diverse da quelle indicate nel presente paragrafo, quest'ultimo è tenuto a trasmetterle tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine di 7 giorni dal loro ricevimento, alla funzione competente.

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle Segnalazioni da parte del Gestore sono: *i) ricezione e verifica preliminare; ii) valutazione e indagini; iii) accertamento e audit; iv) relazione interna e riscontro al segnalante.*

i. RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE

Ricevuta la Segnalazione attraverso uno dei canali di segnalazione interna, il Gestore avvia l'iter di verifica e valutazione preliminare dei contenuti della Segnalazione.

Successivamente:

- invia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, salvi eventuali casi in cui non sia possibile rilasciare l'avviso di ricevimento;
- classifica la tipologia di segnalazione e il potenziale ambito normativo (es. D.Lgs. 231/01, anticorruzione, riciclaggio, tutela ambiente, ecc), sulla base di quanto indicato nel D.Lgs. 24/2023 e della presente Procedura;
- effettua una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione, secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo.

Nel momento in cui la Segnalazione viene presa in carico, nel caso in cui la stessa necessiti di dettagli ulteriori per poter essere scrutinata, ove possibile, viene informato e/o ascoltato direttamente il Segnalante.

ii. VALUTAZIONE E INDAGINI

Per tutte le Segnalazioni ricevute, il Gestore è responsabile di:

- valutare le Segnalazioni ricevute, attivando le attività di accertamento e di *audit* ritenute necessarie e, laddove opportuno, attivando il supporto della funzione di competenza ed eventualmente di società/consulenti esterni specializzati;

- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese, in apposite relazioni intermedie o finali a completamento delle indagini svolte;
- archiviare, per il tramite degli utenti utilizzatori, le proprie relazioni e i documenti di supporto;
- aggiornare, per il tramite degli utenti utilizzatori, lo *status* delle Segnalazioni nella Piattaforma web.

Le verifiche riguardanti le Segnalazioni ricevute sono condotte nel pieno rispetto della legge e della regolamentazione aziendale applicabile, incluso il Modello e il Codice Etico.

Le decisioni del Gestore delle Segnalazioni possono concretarsi principalmente, a seconda dei casi, in: *i)* archiviazioni senza rilievi; *ii)* raccomandazioni di azioni correttive; *iii)* proposte di provvedimenti disciplinari per i soggetti coinvolti nei fatti oggetto di Segnalazione (sia interni, sia esterni); *iv)* informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza per l'adozione delle opportune azioni, ivi inclusa, ove necessaria, la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalle leggi di riferimento.

In particolare, il Gestore effettua una valutazione preliminare del contenuto della Segnalazione e conseguentemente:

- Archivia le Segnalazioni:
 - palesemente irrilevanti ai fini della presente Procedura, in quanto non riferite a Violazioni incluse nell'ambito oggettivo di applicazione della Procedura;
 - inviate da soggetti non identificati come Destinatari della presente Procedura;
 - effettuate, anche se dai Destinatari, sulla base di informazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza al di fuori del Contesto lavorativo;
 - palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica (ad esempio, esposizione di fatti dal contenuto generico, produzione di sola documentazione senza riferimenti a fatti, ecc).

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Gestore sono sempre formalizzate e archiviate.

- Per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, il Gestore effettua una valutazione della Segnalazione a seguito della quale:
 - i. valuta, a seguito degli ulteriori approfondimenti, se si tratta di Segnalazione rientrante tra le Violazioni indicate nella presente Procedura e identifica in quale ambito la Segnalazione rientra;
 - ii. può decidere di effettuare direttamente le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati;
 - iii. può richiedere alla funzione aziendale competente, oppure eventualmente a società/consulenti esterni specializzati, di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di *audit*, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

Nell'ambito delle attività di cui al punto i) che precede, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a dare immediata informativa all'OdV su Segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, affinché, nell'esercizio delle sue attività di vigilanza, questi possa condividere le proprie eventuali osservazioni e, se lo ritiene, partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento.

Nel caso di cui al punto iii) che precede, è dovere del Gestore dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- acquisire il consenso del Segnalante. Nel caso in cui tale consenso non venga manifestato, non è possibile coinvolgere soggetti diversi dal Gestore nell'attività di verifica della Segnalazione, a meno che non sia possibile procedere agli accertamenti anonimizzando l'identità del Segnalante;
- dar seguito a tutti gli adempimenti di cui all'art. 12, comma secondo, D.Lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003.

Le valutazioni e le decisioni del Gestore, nonché l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal Gestore stesso in un'apposita relazione e sono archiviate con modalità cartacee e/o informatiche tali da garantirne la riservatezza e devono essere accessibili solo a quest'ultimo.

iii. ACCERTAMENTO E AUDIT

Nel caso in cui si renda necessario procedere con gli opportuni approfondimenti e verifiche, il Gestore delle Segnalazioni o, su richiesta del Gestore, la funzione aziendale competente o la società/consulente esterno incaricato, procedono ad accertare la fondatezza o meno della Segnalazione con modalità ritenute più opportune e coinvolgendo, eventualmente, altre direzioni/funzioni aziendali.

A eccezione delle ipotesi in cui il Gestore operi direttamente l'accertamento della Segnalazione, la funzione o la società/consulente esterno incaricato informano per iscritto il Gestore delle risultanze dell'accertamento proponendo:

- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso in cui si ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori, formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al *management* delle aree/processi interessati;
- la necessità di svolgere ulteriori interventi di *audit*.

Il Gestore valuta le proposte della funzione interpellata o della società/consulente esterno incaricato:

- accogliendo la proposta di archiviazione; ovvero
- richiedendo alle funzioni competenti o ad altra società/consulente esterno specializzato di svolgere ulteriori approfondimenti o un intervento di *audit*.

A conclusione dell'intervento di *audit*, la funzione o la società/consulente esterno incaricato informa il Gestore delle Segnalazioni delle risultanze dello stesso, proponendo le conseguenti azioni (archiviazione per i fatti non accertati o adozione di un'azione).

Il Gestore, in accoglimento delle proposte della funzione o della società/consulente esterno incaricato, può, a seconda dell'esito degli accertamenti e dell'eventuale intervento di *audit*:

- formulare eventuali raccomandazioni al *management* delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari.

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Gestore è responsabile di tenere informato il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza (per quanto di competenza); tali soggetti potranno formulare al Gestore le raccomandazioni in merito alla gestione della segnalazione.

iv. RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE

Le proposte della funzione competente o della società/consulente esterno incaricato, le valutazioni e le decisioni del Gestore, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento/audit, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dal Gestore in un'apposita relazione o verbale conclusivo e dallo stesso Gestore archiviate.

In ogni caso, il Gestore fornisce Riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

v. COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti della Società devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica; nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica e informare il Gestore di eventuali violazioni di riservatezza o atti di ritorsione di cui si sia testimoni;
- non impedire o interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio, distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).

9. MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

È responsabilità del *management* delle aree/processi interessati l'attuazione delle raccomandazioni ricevute dal Gestore delle Segnalazioni in base alla presente Procedura e delle azioni correttive (*action plan*) eventualmente indicate nelle relazioni redatte a conclusione degli *audit* condotti.

Il Gestore, con il supporto della funzione interpellata per l'intervento di accertamento/audit, monitora l'attuazione delle raccomandazioni e degli *action plan* informando, per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e, per le Violazioni ex D. Lgs. 231/01 e del Modello, l'Organismo di Vigilanza.

Il Gestore delle Segnalazioni, per il tramite degli utenti abilitati, archivia le informazioni ricevute in merito alle azioni correttive.

10. REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni predispose con cadenza annuale il Rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nel periodo di riferimento, (ii) pervenute in periodi precedenti ma non ancora archiviate, (iii) archiviate nel periodo di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo "status" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ec.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

Annualmente, il Gestore delle Segnalazioni procede a trasmettere il Rendiconto delle Segnalazioni a:

- il Consiglio di amministrazione e/o l'Amministratore Delegato;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza, per le violazioni ex D. Lgs. 231/01 e del Modello e del Codice Etico.

Ove ritenuto necessario, il Gestore informa tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a eventi o informazioni inerenti specifiche Segnalazioni, al fine di condividere e implementare prontamente le azioni più opportune a tutela del patrimonio aziendale, pur sempre nel rispetto delle normative di riferimento esterne e interne.

Le verifiche condotte in base alla presente Procedura non modificano le prerogative e l'autonomia propria attribuite al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza dalla legge e dalle normative interne aziendali, che potranno quindi valutare di esercitare i propri autonomi poteri di controllo al ricevimento delle informazioni loro indirizzate in base alla presente Procedura e dal Rendiconto delle Segnalazioni.

11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI

Qualora dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura dovessero emergere, a carico dei Destinatari, Violazioni, la Società agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il Gestore, nel corso di tutto l'iter di gestione della Segnalazione, propone l'applicazione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, delle norme interne e dei contratti in essere qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelino infondate, se effettuate con dolo o colpa grave;
- violazioni delle misure di tutela nei confronti del Segnalante;
- Violazioni.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali la Società sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Gestore delle Segnalazioni informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza (per quanto di competenza), per l'adozione delle opportune azioni.

Il Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di adottare provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- alla Direzione Risorse Umane, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei dipendenti,
- al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza,
- al soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con i terzi e che abbia idonei poteri, nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso/risoluzione dei contratti, ecc),

richiedendo di essere costantemente informato in merito all'attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema generale, si fa riferimento alla normativa vigente e ai documenti normativi aziendali, ivi incluso il Modello.

12. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti, gli organi, le direzioni e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

I "fascicoli segnalazione" sono archiviati e conservati dal Gestore delle Segnalazioni, per il tramite degli utenti abilitati, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della Segnalazione.

13. RISERVATEZZA DEI DATI

Le verifiche svolte a fronte di una Segnalazione sono riservate, il che significa che l'organo/funzione che riceve una segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sull'identità dei soggetti Segnalanti e Segnalati, nonché sui fatti segnalati, a eccezione dei casi di seguito indicati:

- il Segnalante abbia acconsentito alla diffusione delle proprie generalità;
- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la valutazione della Segnalazione;
- in presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria.

Al ricorrere di uno dei casi sopra elencati, il Segnalante viene prontamente informato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatta eccezione per i casi di deroga menzionati, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge o dal D.Lgs. 24/2023.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere indicazioni circa l'origine della segnalazione, né di ricevere informazioni circa i dati personali del Segnalante.

La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i soggetti, e nelle modalità previsti dalla presente Procedura, nonché nel rispetto di leggi e disposizioni di autorità esterne.

Nel caso in cui la Segnalazione sia effettuata tramite la Piattaforma web, in modalità anonima, il sistema assicura l'impossibilità di risalire al Segnalante. La Piattaforma web, difatti, non è parte né del sito web della Società né della rete intranet, ma è gestita interamente da società terza specializzata. Il sistema di sicurezza predisposto non registra né traccia alcun dato relativo a: indirizzo IP, orario o metadato. Tutti i dati forniti dal Segnalante o inseriti nel sistema per la gestione del caso segnalato durante il processo d'indagine sono criptati e conservati su server sicuri collocati presso la società terza specializzata.

Il Dipartimento IT della Società non può vedere o tracciare nessuna attività prodotta sulla Piattaforma web.

Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione del Segnalante al processo investigativo, si cercherà di mantenere riservato il fatto che la stessa persona abbia effettuato la Segnalazione e si proteggerà lo stesso Segnalante da atti di ritorsione o danni derivanti dall'aver effettuato una Segnalazione. È tuttavia possibile che il ruolo del Segnalante emerga e risulti evidente nel corso dell'investigazione. In tal caso, il Segnalante ha diritto di avvalersi delle garanzie di cui al seguente paragrafo.

14. DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE

La Società non tollera atti di ritorsione, diretti o indiretti, tentati o minacciati, posti in essere in ragione della Segnalazione o della divulgazione pubblica (nei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2023) e che provoca o può provocare un danno ingiusto, alternativamente:

- al Segnalante;
- alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di Segnalazione (cd. Facilitatori);
- alle persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante e che abbiano con il Segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente.

Il Segnalante non subirà alcun danno o ritorsione, quale, a titolo esemplificativo, licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive.

Chiunque ritenga di essere oggetto di Ritorsioni per aver effettuato una Segnalazione può comunicarlo all'ANAC utilizzando il canale esterno previsto.

Alla luce del medesimo divieto, la Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari, altresì, nei confronti dei Segnalanti nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

15. TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY

Il trattamento dei dati personali di tutti soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Società ai sensi della presente Procedura, nella sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del GDPR, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e delle procedure in ambito privacy adottate dalla Società. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Procedura è svolto esclusivamente da personale espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003.

Si evidenzia che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente.

La Società rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, allegata alla presente procedura.

16. STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI

Revisione	Data	Descrizione degli aggiornamenti	Emessa da
01	15/12/2023	Prima emissione	Direttore Generale

INFORMATIVA PRIVACY

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (“GDPR”)

SADEPAN CHIMICA S.r.l. (nel seguito, anche “**Società**” o “**Titolare**”) ha attivato alcuni canali per permettere la trasmissione di Segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (nel seguito, anche “**Segnalazioni**”), da parte di vari soggetti, identificati di volta in volta dalla normativa applicabile (“**Segnalanti**”).

Tali canali permettono la trasmissione di Segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, qualora il Segnalante scelga di trasmettere la Segnalazione in formato non anonimo, qualora la Segnalazione contenga dati personali riferibili al Segnalante e/o a soggetti terzi, la Società, per la gestione di tali Segnalazioni, tratterà i dati personali in essa contenuti.

Pertanto, la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. A tale riguardo, il Titolare La invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, l’“**Informativa**”), poiché contiene informazioni importanti sulla protezione dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la tutela nel pieno rispetto del GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è SADEPAN CHIMICA S.r.l., con sede legale in Viadana, 46019, viale Lombardia,29.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali del Segnalante e quelli che dovessero essere contenuti nelle Segnalazioni ricevute o in documentazione ad esse allegate e/o raccolti nello svolgimento delle attività di gestione e verifica delle Segnalazioni stesse, tra cui, ad esempio, dati anagrafici, dati di contatto, dati riferibili all’attività lavorativa, ovvero ancora, in alcuni casi, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari di dati (e.g., dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc).

I dati personali potranno essere riferibili al Segnalante, ovvero al segnalato e/o a terzi soggetti.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 3.1.** la corretta e completa gestione delle Segnalazioni in conformità alla vigente normativa in materia di whistleblowing, porre in essere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità;
- 3.2.** accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riguardo alla finalità di cui al punto **3.1.**, la base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(c) del GDPR – “*adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare*”.

Con riferimento alla finalità di cui al punto **3.2.**, la base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(f) del GDPR – “*perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi*”.

Con particolare riferimento alla finalità basata sul legittimo interesse del Titolare o di terzi, ai sensi dell’art. 6(1)(f) del GDPR, si specifica che il legittimo interesse del Titolare a trattare i dati è equamente bilanciato con i Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali.

Con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari trattati per le finalità sopra indicate, le basi giuridiche del trattamento sono l’art. 9(2)(b) del GDPR, ai sensi del quale “*il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*” e l’art. 9(2)(f) del GDPR, ai sensi del quale “*il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualevolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali*”.

Per quanto riguarda i dati giudiziari la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all’art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto (“Codice Privacy”) - nell’adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, in caso di Segnalazione orale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, potrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al Segnalante per sue eventuali rettifiche.

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si precisa che tale conservazione avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest'ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell'Informativa.

6. DECISIONI AUTOMATIZZATE

In nessun caso i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno sottoposti a trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

7. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- Il Gestore delle Segnalazioni;
- il fornitore che offre la Piattaforma web dedicata alle Segnalazioni;
- funzioni interne coinvolte nell'attività di istruttoria/accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza;
- consulenti esterni, quali, ad esempio, studi legali, eventualmente coinvolti nella fase istruttoria e gestione della Segnalazione;
- soggetti, organi, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, ove necessario, saranno debitamente nominati, a seconda dei casi, quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR o autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.lgs. 196/2003. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento. I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Coerentemente con quanto previsto dal GDPR, in presenza dei presupposti di legge, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del GDPR. Lei ha inoltre ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR.

Tali diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies (limitazioni ai diritti dell'interessato) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le richieste possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica comitato.privacy@grupposaviola.com.

In ogni caso, l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: comitato.privacy@grupposaviola.com.